



## COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 23 DEL 06/04/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.**

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 16:40, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco Webex con le modalità consentite dall'art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con l'assistenza del Segretario Generale AVV. TANIA GIOVANE.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14 consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LUPOLI FRANCESCO	SI	TOMAI GIOVANNA	SI
D'ALFONSO ALESSANDRA	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
LATERZA LUIGI	SI	SPINELLI MARIA	SI
MANDORINO MARIKA	SI	ANNESE SERGIO	SI
MARRA FRANCESCO	SI	DI LENA ANGELO	SI
MENZA FABRIZIO	SI	LIPPOLIS ANTONELLA	SI
VETRANO PIETRO	SI	D'AMATO EMILIANO	SI
BASTA ANTONIO	SI	ATTROTTO PAOLA	SI
TAGLIENTE ROSA	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

### Rilevato

- che l'art. 1, commi 837-843, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

### Considerato

- che tale canone è destinato a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1 comma 842 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### Richiamato

- l'art. 63, del D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.i., il quale stabilisce testualmente che:  
*"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

### Preso atto

- che con decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 è stato differito il termine per l'approvazione del nuovo bilancio di previsione 2021-2023 al 30/04/2021;

### Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

### Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione espresso con verbale n. 8 del 26.03.2021, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**Visto** l'allegato verbale della Commissione "Finanze e Tributi" tenutasi il data 24.03.2021;

### **Ritenuto**

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del **"Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - Canone Unico su Aree Demaniali"** al fine di rendere l'applicazione dello stesso in conformità alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

**Sentiti** gli interventi succedutisi sull'argomento di cui all'allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Terminata la discussione, il Presidente sottopone, quindi, a votazione generale il presente argomento;

Esito della votazione, espressa per appello nominale:

- **presenti n. 17**
- **favorevoli n. 12**
- **contrari n. 0**
- **astenuti n. 5 ( Annese – Di Lena – Lippolis – D'Amato e Attrotto),**

**esito accertato e proclamato dal Presidente**

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
  - a) di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Unico su Aree Demaniali), disciplinata dall'art. 1, commi da 837 a 843 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", composto da n° 25 articoli allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2021-2023;
  - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per appello nominale, come di seguito riportata:

- **presenti n. 17**
- **favorevoli n. 12**
- **contrari n. 0**
- **astenuti n. 5 ( Annese – Di Lena – Lippolis – D’Amato e Attrotto),**

**esito accertato e proclamato dal Presidente;**

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.



---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **D'ERRICO COSIMO** in data **22/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**D'ERRICO COSIMO**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **D'ERRICO COSIMO** in data **22/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

**D'ERRICO COSIMO**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Presidente**  
**Dott. VETRANO PIETRO**

**Il Segretario Generale**  
**AVV. TANIA GIOVANE**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 678**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 14/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 14/04/2021

Il Firmatario della pubblicazione  
**LIBERA ARCANGELO**

**Comune di Pulsano  
Provincia di Taranto**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A  
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN  
STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge 160/2019 comma 837)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

## Articoli

Articolo 1 .....	4
Oggetto.....	4
Articolo 2 .....	4
Disposizioni generali .....	4
Articolo 3 .....	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4 .....	4
Soggetto passivo .....	4
Articolo 5 .....	4
Commercio su arre pubbliche .....	4
Articolo 6 .....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7 .....	5
Criteri per la determinazione della tariffa .....	5
Articolo 8 .....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	5
Articolo 9 .....	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 10 .....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere .....	6
Articolo 11 .....	6
Determinazione del canone.....	6
Articolo 12 .....	7
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici .....	7
Articolo 13 .....	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali .....	7
Articolo 14 .....	7
Occupazione per commercio itinerante .....	7
Articolo 15 .....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	8
Articolo 17 .....	9
Accertamenti - Recupero canone .....	9
Articolo 18 .....	9
Sanzioni e indennità.....	9
Articolo 19 .....	10
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	10

Articolo 20 .....	11
Sospensione dell'attività di vendita .....	11
Articolo 21 .....	11
Autotutela.....	11
Articolo 22 .....	11
Riscossione coattiva.....	11
Articolo 25 .....	11
Disposizioni finali.....	11

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Pulsano.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Articolo 5**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.<sup>1</sup>

## **Articolo 6**

### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fieresi rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Articolo 7**

### **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## **Articolo 8**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è deliberata dalla Giunta Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa al 100 per cento.

---

<sup>1</sup> Verificare la compatibilità con gli altri regolamenti dell'ente e con le peculiari norme regionali.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 80 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati come da delibera di Giunta Municipale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 10**

### **Determinazione delle tariffe giornaliera**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa al 100 per cento.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 80 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione come deliberato

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 11**

### **Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Articolo 12**

### **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Articolo 13**

### **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Articolo 14**

### **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

## **Articolo 15**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

### **Articolo 17** **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

### **Articolo 18** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:  
g) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## **Articolo 19**

### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si

procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **Articolo 20**

### **Sospensione dell'attività di vendita**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

## **Articolo 21**

### **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

## **Articolo 22**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

~~2.~~ Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **Articolo 25**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

COMMISSIONE CONSILIARE "FINANZE - TRIBUTI - BILANCIO"

L'anno 2021 il giorno 2 del mese di aprile giusta convocazione nota 6761 del 29.03.2021 alle ore 8,00 si è riunita la suddetta commissione. Sono presenti oltre al segretario verbale Ettore A. Di Maria ed il responsabile del settore econom. finanziaria Cosimo D'Amico, i componenti Di Domenico, Spinnelli, D'Amato

Si fosse all'ordine del giorno il presidente D'Amato e presenti due altri al punto dell'ord. d. g. si è scatenata anche dei seguenti punti: "Approvazione al quoziente 170 per l'anno 2021" e "Conferma di quoziente ordinario annuale IRPEF ann 2021". Si fosse alla discussione del DUP 2021-2023 e relazione sul punto il responsabile D'Amico. Dopo l'esposizione del 1° punto continue la relazione sul 2° e 3° punto e per passare alla votazione e fine di seduta

Si fosse alla votazione del 1° punto DUP 2021-2023

F.A. D'Amato: 2 (Spinnelli - Tanni)

Contro: 0

Astent.: 2 (D'Amato - Di Domenico)

D'Amato giustifica l'astensione alle situazioni pendenti esistenti.

Si fosse al 2° punto (Aliquota 170)

F.A. D'Amato: 2 (Spinnelli - Tanni)

Contro: 0

Astent.: 2 (Di Domenico, D'Amato)

Si fosse al 3° punto: Aliquota 170

F.A. D'Amato: 2 (Spinnelli - Tanni)

Contro: 0

Astent.: 2 (D'Amato - Di Domenico)

La riunione termina alle ore 8,30

Spinnelli



**Comune di Pulsano**  
Provincia di Taranto

**VERBALE n. 08 /2021**

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di marzo presso la propria sede, in San Marco in Lamis alla via Bux n. 14, il Revisore Unico Dott.ssa Alessandra Carfagno esamina per esprimere un parere, la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.411 del 19/03/2021 avente ad oggetto: “ **Approvazione regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**”.

**PREMESSO**

- che l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL ha prescritto l'obbligatorietà del parere sulle “*proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*”;
- che il Comune di Pulsano ha approvato il DUP con delibera di Consiglio Comunale n.121 in data 30/11/2019;
- che il Comune di Pulsano ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n.105 del 20/10/2020;
- che il Comune di Pulsano, non avendo approvato il bilancio di previsione 2021, si trova in esercizio provvisorio così come disciplinato dall'art. 163 del TUEL;
- che la proposta oggetto del presente parere è giunta al Revisore in data 23/03/2021 a mezzo PEC;

**Tenuto conto :**

della complessiva disciplina inerente il nuovo Canone Unico su aree demaniali , come contenuta nei commi da 837 a 843 del articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  
che si rende necessario istituire e disciplinare, con apposito regolamento, il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Esperita** l'istruttoria e l'analisi del regolamento proposto dall'ufficio finanziario e tributario;

**Verificato** il rispetto della coerenza, semplificazione, adeguatezza e trasparenza.

**Visti**

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49,comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 rilasciati dal responsabile del Servizio Finanziario Dott. Cosimo D'Errico;

il Revisore Unico dei Conti

**ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del TUEL, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di C.C. n .411 del 19/03/2021 avente ad oggetto: " Approvazione regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

San Marco in Lamis, lì 26 marzo 2021

**Il Revisore Unico dei Conti**

Dott. Alessandra Carfagno

(firmato digitalmente)

**Presidente Vetrano**

Procediamo con il punto successivo, il numero 9...

**Sindaco Lupoli**

Presidente, chiedo scusa, vorrei chiedere all'Assise se fosse possibile riunire la discussione dei punti 9, 10, 14 e 15 perché riguardano un aspetto tributario e fondamentalmente, almeno la seconda parte, riguarda delle conferme rispetto a delle aliquote dell'anno passato, giusto per snellire i lavori del Consiglio.

**Presidente Vetrano**

9, 10 e 15?

**Sindaco Lupoli**

9, 10, 14 e 15. Con votazione separata.

**Presidente Vetrano**

Chi è favorevole all'unione dei punti 9, 10, 14 e 15.

Prego, Segretario.

**Segr. Gen. Dott.ssa Giovane**

Procediamo per l'unione di tutti i punti.

**Sindaco Lupoli**

Come discussione, naturalmente.

**Segr. Gen. Dott.ssa Giovane**

*Lupoli Francesco: favorevole;*  
*D'Alfonso Alessandra: favorevole;*  
*Laterza Luigi: favorevole;*  
*Mandorino Marika: favorevole;*  
*Marra Francesco: favorevole;*  
*Menza Fabrizio: favorevole;*  
*Vetrano Pietro: favorevole;*  
*Basta Antonio: favorevole;*  
*Tagliente Rosa: favorevole;*  
*Tomai Giovanna: favorevole;*  
*Guzzone Cataldo Ettore: favorevole;*

*Spinelli Maria: favorevole;*  
*Annese Sergio: astenuto;*  
*Di Lena Angelo: astenuto;*  
*Lippolis Antonella: astenuta;*  
*D'Amato Emiliano: contrario;*  
*Attrotto Paola: astenuta.*

Presidente, prego.

## Presidente Vetrano

Non credo ci sia necessità di leggere i punti uno per uno. Passo la parola direttamente al Sindaco in modo che possa illustrare.

## Sindaco Lupoli

In merito ai punti 9 e 10, e di Regolamenti che sono già passati in Commissione, è importante sottolineare che "...la Legge di Bilancio 2020 ha di fatto istituito e disciplinato il canone patrimoniale di concessione e di autorizzazione o di esposizione pubblicitaria, un canone unico fondamentalmente, che unisce in una sola forma le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione dei messaggi pubblicitari. In aggiunta – ecco perché il secondo Regolamento al punto 10 – all'interno della stessa Legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'acquisizione nei mercati.

Quindi dal 1° gennaio di quest'anno sia i Comuni che le Province devono deliberare soltanto questo nuovo tipo di canone, cioè si sostituisce questo canone che andiamo ad approvare oggi alla TOSAP nel nostro caso, ma anche alla COSAP, al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Questo canone non ha natura tributaria, ma ha una natura patrimoniale e, quindi, può essere riscosso soltanto in sede ordinaria.

Il canone unico – perché di canone unico stiamo parlando – è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dei canoni dei tributi che sono sostituiti. Anche qui comunque, in ogni caso, c'è la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, le tariffe vengono approvate con delibera di Giunta.

Il presupposto del canone è la diffusione dei messaggi pubblicitari mediante impianti installati o su aree appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile degli Enti o su beni privati.

Nello specifico, il canone si applica ai messaggi laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale o all'interno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Al fine dell'attribuzione del canone, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Inoltre, è obbligato il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".

Quindi fondamentalmente diciamo che questa modifica dei canoni del tributo è una modifica obbligatoria per Legge nei Regolamenti - come vi ho detto prima - sia del punto 9 che del punto 10 che sono stati discussi all'interno delle Commissioni e le tariffe verranno approvate con delibere di Giunta.

Siamo adesso all'IMU. Per quanto riguarda l'IMU, di fatto le aliquote sono le stesse, identiche a quelle dell'anno scorso - così vi leggo il deliberato per cristallizzare, se necessario, anche qui ribadisco che non è cambiato nulla rispetto al passato – quelli che sono i valori: abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:

l'aliquota è pari al 5 per mille e la detrazione è di 200 euro; fabbricati rurali di uso strumentale: l'aliquota è pari all'1 per mille; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per da tale destinazione (parole incomp.) l'aliquota è pari al 2,5 per mille; i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10: l'aliquota è pari all'11,4 per mille; fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: l'aliquota è pari all'11,4 per mille; terreni agricoli non coltivati: l'aliquota è pari al 10,6 per mille. Le aree fabbricabili hanno un'aliquota dell'11,4 per mille. Quindi potete controllare: i valori sono gli stessi, identici a quelli dell'anno scorso.

L'ultimo punto accorpato riguarda l'aliquota dell'IRPEF, anzi l'addizionale IRPEF: anche in questo caso abbiamo confermato l'aliquota che è pari allo 0,8%. Questa aliquota non è stata modificata per gli anni successivi ai fini di proposta e viene riproposta per il 2021. È importante leggere quello che c'è scritto all'interno della delibera: "L'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel Bilancio di Previsione sia per il funzionamento delle spese correnti che la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute, rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportava nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'Ente.

Ai fini del perseguimento dell'equilibrio di bilancio e di Finanza Pubblica, oltre a non garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica dell'aliquota vigente.

L'aliquota in questo caso – ribadisco – è dello 0,8 per mille e anche qui l'addizionale comunale dell'IRPEF non è dovuta dai soggetti che nell'anno di riferimento conseguono un reddito complessivo non superiore a 5.983,64 euro, pari all'importo dell'assegno sociale.

Abbiamo quantificato presuntivamente in 780.069,37 euro il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il Regolamento di cui al precedente punto 1".

Vi ricordo che sia questa "aliquota" che la precedente sono atti prodromici all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Grazie.

**Presidente Vetrano**

Grazie, signor Sindaco.

Ci sono interventi? Ci sono interventi? Qualcuno vuole intervenire?

La Consigliera Lippolis: prego.

**Consigliere Lippolis**

Volevo soltanto un chiarimento per quanto riguarda il punto 15, sull'aliquota IRPEF: verso la fine della...

**Presidente Vetrano**

Consigliera Lippolis, credo che una delle due connessioni le debba staccare, perché sennò si sente l'eco, non capiamo niente.

**Consigliere Lippolis**

Dicevo: per quanto riguarda il punto dell'aliquota IRPEF, ad un certo punto c'è scritto: "Ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di Finanza Pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica dell'aliquota vigente". Poi, sotto nella delibera c'è scritto: "Delibera di confermare l'aliquota dell'addizionale".

**Sindaco Lupoli**

Antonella, sicuramente è un refuso.

**Consigliere Lippolis**

Dicevo! È una delle due...

**Sindaco Lupoli**

Sì, ti do conferma. Me ne sono accorto anche io mentre lo leggevo, è una conferma questa qui, quindi sicuramente quello è un refuso di qualche delibera di... "attraverso la conferma", non "l'aumento".

**Consigliere Lippolis**

Va bene, era soltanto questo, era un chiarimento perché una escludeva l'altra. Tutto qui.

**Presidente Vetrano**

Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole intervenire?

No.

Per dichiarazione di voto?

Il Consigliere Di Lena: prego, Consigliere.

**Consigliere Di Lena**

Questi Regolamenti li abbiamo analizzati insieme alla Commissione, quindi insieme a tutti i membri di questo Consiglio Comunale presenti in questa Commissione. Solo qualche consiglio all'Amministrazione Comunale: considerando il disordine che c'è sui manifesti in paese, se c'è la possibilità, con questo Regolamento sulle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di creare degli spazi in paese, perché purtroppo spesso troviamo a terra manifesti di nostri

concittadini che purtroppo sono venuti a mancare. Quindi sarebbe opportuno, dal mio punto di vista, intervenire con cartelli per l'esposizione pubblicitaria più idonei, visto che qualche errore è stato fatto durante la mia campagna elettorale e sono stato rimproverato per questo e anche sanzionato, allora sarebbe cosa opportuna anche cercare di ristabilire un po' di criteri di trasparenza per tutte le categorie e un po' di ordine in paese. E vi ringrazio per la correttezza che ha avuto l'Amministrazione Comunale a sanzionare il Consigliere Di Lena durante la campagna elettorale per le Regionali.

**Sindaco Lupoli**

Consigliere Di Lena...

**Presidente Vetrano**

Scusi, Sindaco: era una dichiarazione di voto, quindi Consigliere Di Lena non abbiamo capito se lei era favorevole, contrario o astenuto. Ci illustri, ci illumini, per favore.

**Consigliere Di Lena**

Io ho fatto il mio intervento: chi aveva orecchio per sentire, ha ascoltato.

**Presidente Vetrano**

No. Consigliere, io non ho capito, perché lei non ha favorevole, contrario o astenuto. Quindi non si tratta di orecchie per sentire, qui si tratta di capire che tipo di dichiarazione di voto era. Per cortesia, concluda. Ci faccia capire almeno. Io palesemente le ho detto: per dichiarazione di voto...

**Consigliere Di Lena**

Mi sono già espresso, Presidente.

**Presidente Vetrano**

Non abbiamo capito, non era completa.

Va bene è così, non si capisce se lei era favorevole, contrario o astenuto.

**Consigliere Di Lena**

L'importante è che mi hanno ascoltato i colleghi interessati, e basta. Ringrazio per avermi ascoltato.

**Presidente Vetrano**

Va bene. Ci sono altri interventi sempre per dichiarazione di voto?

Il Consigliere D'Amato: prego, Consigliere.

### Consigliere D'Amato

Il mio intervento è per giustificare l'astensione che ci sarà su questi punti propedeutici al Bilancio di Previsione e per dare una spiegazione a questa astensione. Non è una astensione legata al merito dei contenuti, ma è una astensione legata alla condizione attuale, nel senso che - come abbiamo avuto modo di vedere già all'interno del DUP, ma penso che sarà ancora più palese quando poi si entrerà nel merito del Bilancio di Previsione vero e proprio - quest'anno è palesemente sfalsato da quella che è la "condizione Covid". Quindi diciamo che la mia astensione è una sorta di sospensione momentanea del giudizio politico in merito al contenuto di quello che sarà il Bilancio di Previsione in attesa che passi questa fase, perché mi rendo conto che comunque i contenuti del Bilancio sono assolutamente sfalsati - ripeto - da questa situazione ed è una situazione a divenire che avrà ulteriori fasi di assestamento sicuramente nel futuro.

Resta, però, inteso che la condizione economica dell'Ente è quella che è stata ribadita più volte dal sottoscritto in svariati interventi in passato, quindi il giudizio negativo - in qualche modo - su come è stata gestita la contabilità e la macchina amministrativa permane.

È una astensione - ripeto - legata strettamente alla pandemia che è in atto nel nostro Paese, inteso come nazione.

Grazie.

### Presidente Vetrano

Grazie, Consigliere D'Amato.

Ci sono altre dichiarazioni di voto?

No. Io darei la parola alla Segretaria per la votazione chiaramente singolarmente, punto per punto, ogni volta la Segretaria dice il punto e procediamo con la votazione.

Prego, Segretaria.

### Segr. Gen. Dott.ssa Giovane

Procediamo ad approvare il punto n. 9 dell'ordine del giorno: ***"Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"***.

*Lupoli Francesco: favorevole;*

*D'Alfonso Alessandra: favorevole;*

*Laterza Luigi: favorevole;*

*Mandorino Marika: favorevole;*

*Marra Franceseo: favorevole;*

*Menza Fabrizio: favorevole;*

*Vetrano Pietro: favorevole;*

## Segr. Gen. Dott.ssa Giovane

Procediamo adesso all'approvazione della delibera al punto 10 all'ordine del giorno:  
**“Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.**

*Lupoli Francesco: favorevole;*  
*D'Alfonso Alessandra: favorevole;*  
*Laterza Luigi: favorevole;*  
*Mandorino Marika: favorevole;*  
*Marra Francesco: favorevole;*  
*Menza Fabrizio: favorevole;*  
*Vetrano Pietro: favorevole;*  
*Basta Antonio: favorevole;*  
*Tagliente Rosa: favorevole;*  
*Tomai Giovanna: favorevole;*  
*Guzzone Cataldo Ettore: favorevole;*  
*Spinelli Maria: favorevole;*  
*Annese Sergio: astenuto;*  
*Di Lena Angelo: astenuto;*  
*Lippolis Antonella: astenuta;*  
*D'Amato Emiliano: astenuta;*  
*Attrotto Paola: astenuta.*

Procediamo alla votazione per l'immediata esecutività.

*Lupoli Francesco: favorevole;*  
*D'Alfonso Alessandra: favorevole;*  
*Laterza Luigi: favorevole;*  
*Mandorino Marika: favorevole;*  
*Marra Francesco: favorevole;*  
*Menza Fabrizio: favorevole;*  
*Vetrano Pietro: favorevole;*  
*Basta Antonio: favorevole;*  
*Tagliente Rosa: favorevole;*  
*Tomai Giovanna: favorevole;*  
*Guzzone Cataldo Ettore: favorevole;*  
*Spinelli Maria: favorevole;*  
*Annese Sergio: astenuto;*  
*Di Lena Angelo: astenuto;*  
*Lippolis Antonella: astenuta;*  
*D'Amato Emiliano: astenuto;*

*Attrotto Paola: astenuta.*

La delibera al punto 10 all'ordine del giorno è stata approvata.

